
Campo: Prestazioni speciali
Argomento: Diritti di visita
Basi legali: Art. 20 Las e art. 8 lett. g) RLas
Norme COSAS C.1.3

Norme COSAS C.1.3

Sono riconosciute le spese di viaggio così come quelle supplementari per i maggiori costi di vitto e alloggio che si riferiscono all'esercizio del diritto di visita o alla cura d'importanti relazioni familiari.

Scopo

La presente disposizione definisce il calcolo per il riconoscimento dei diritti di visita per il genitore che non ha il/i figlio/i minore/i nella propria unità di riferimento (UR).

Procedura

1. I diritti di visita devono essere richiesti dal beneficiario allegando un elenco dei giorni effettuati e la conferma da parte dell'altro genitore circa l'effettiva esecuzione.
2. I diritti di visita devono essere richiesti mensilmente o al più tardi entro 3 mesi (es. i diritti di visita svolti a febbraio 2018 devono essere richiesti entro il 31 maggio 2018).
3. L'OSA verifica i diritti di visita stabiliti in base alla sentenza o alla convenzione alimentare e versa l'importo.
4. L'importo massimo versato come diritto di visita non deve superare il fabbisogno corrisposto ad un'UR della stessa grandezza (es.: il genitore con un figlio potrà beneficiare dei diritti di visita fino al massimo della differenza tra il sostentamento di un'UR di 2 persone (CHF 1'509.00) e il sostentamento di un'UR di 1 persona (CHF 986.00)).

Importi riconosciuti

		per notte	giorno singolo (senza pernottamento)
1° figlio	CHF	17.00	9.00
2° figlio	CHF	11.00	6.00
3° figlio	CHF	9.00	5.00
4° figlio	CHF	9.00	5.00
5 e più figli	CHF	7.00	4.00

Come definire i diritti di visita

In caso di pernottamento, viene preso in considerazione il numero di notti, indipendentemente dall'orario di arrivo e di partenza (es.: da venerdì mezzogiorno a domenica sera = 2 notti = CHF 34.00 per il 1° figlio + CHF 22.00 per il 2° figlio).

Per un giorno singolo senza pernottamento viene applicata la tariffa “giorno singolo” indipendentemente dall'orario di arrivo e di partenza (es.: mercoledì pomeriggio con 2 figli = CHF 15.00 (9+6)).

Affidamento congiunto

In caso di affidamento congiunto (50% presso la madre e 50% presso il padre), il figlio fa parte dell'UR del genitore presso il quale è domiciliato. All'altro genitore, su richiesta, può essere riconosciuta l'eccedenza alloggiativa fino al massimo previsto dalla LAPS come se avesse il figlio nell'UR (es.: al genitore con 1 figlio in affidamento congiunto sarà riconosciuta una spesa alloggiativa massima di CHF 1'250.00/mese riconoscendo di conseguenza la relativa eccedenza nel calcolo della prestazione assistenziale).

Eventuali ulteriori spese legate all'alloggio (deposito di garanzia, mobilio, trasloco) sono da valutare di caso in caso in collaborazione con i CS.

Osservazioni

- I diritti di visita vengono riconosciuti anche se entrambi i genitori sono al beneficio di prestazioni assistenziali.
- In caso di figli collocati in istituto o presso una famiglia affidataria l'effettiva esecuzione del diritto di visita dev'essere confermato dall'istituto, dalla famiglia affidataria o dal curatore.
- Nell'impossibilità di ricevere la conferma del diritto di visita da parte dell'altro genitore, l'elenco dei giorni effettuati dovrà essere confermato da un servizio sociale.
- Nel caso in cui il genitore che richiede i diritti di visita riceve degli alimenti per il/i figlio/i, la parte del contributo alimentare che supera l'importo riconosciuto per i diritti di visita dovrà essere computato nel calcolo ai fini della prestazione assistenziale. Se il contributo alimentare ricevuto per il/i figlio/i non è sufficiente a coprire i costi per i diritti di visita, potrà essere riconosciuta la differenza mancante dal nostro ufficio.

Esempio: due figli in UR con la madre (50% del tempo sono dalla madre e 50% del tempo sono dal padre). La madre versa gli alimenti al padre per i figli. Il padre è beneficiario di prestazioni di sostegno sociale. I diritti di visita a favore del padre per i figli ammontano a CHF 420.00 al mese (15 giorni x CHF 17.00 + 15 giorni x CHF 11.00).

Variante 1: il padre riceve CHF 500.00 al mese di alimenti per i figli. Di conseguenza è necessario inserire nel campo *244 alimenti figli* l'importo di CHF 960.00 (CHF 80.00 x 12). I diritti di visita non vengono versati.

Variante 2: il padre riceve CHF 400.00 al mese di alimenti per i figli. È possibile riconoscere un massimo di CHF 20.00 al mese per i diritti di visita.

Validità

La presente disposizione entra in vigore dal 1° gennaio 2018.